

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte Di Appello Di Firenze

SENTENZA	
N.	1788
Reg. cron. n.	
Reg. rep. n.	1908
OGGETTO	
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	

La Corte composta da :

De Simone dr. Giulio Presidente
Dinisi dr. Nicola Consigliere
Fontanella dr. M.Iole “ “ est.

ha pronunciato la seguente

- 3 NOV. 2014

SENTENZA

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1088/2009 R.G. promossa da
[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED],

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED], [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] con
l'Avv. CASELLI GIULIO e l' Avv. CALABRESE IOPPOLO EMANUELE, ,

APPELLATI

La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 22/4/14 sulle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE

APPELLANTE : si chiede la revoca della sentenza di primo grado e la condanna degli
attori a restituire quanto loro corrisposto in esecuzione della stessa. Con vittoria di spese
APPELLATI rigettare l' appello ed in caso di riforma della sentenza confermare la
condanna della Banca per grave inadempimento. Con vittoria di spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni appellati avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Siena la [REDACTED]
[REDACTED] esponendo di avere acquistato in più tranches tra il
maggio 2000 e il giugno 2001, su consiglio dei funzionari dell' istituto , obbligazioni
Argentina per un importo complessivo rispettivamente : di €.119.381,00 i coniugi
[REDACTED] e [REDACTED] e di €.5.800,00 [REDACTED] , la loro figlia appena
diciottenne.

Assumevano gli esponenti di non avere ricevuto alcuna informazione sulla rischiosità
dell' acquisto e pertanto, a seguito del default verificatosi, chiedevano dichiararsi la
nullità, ovvero l' annullamento , ovvero la declaratoria di inadempimento dell'
intermediario per violazione del TUF.

La Banca si difendeva nel merito assumendo che i clienti avevano autonomamente

effettuato e reiterato la scelta dell' acquisto dei titoli Argentina in quanto in linea con i loro obiettivi di investimento, che erano stati informati delle caratteristiche di detti titoli , che non aveva alcun obbligo di garantire la solvenza dell' emittente .

All' esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha ritenuto la violazione delle norme di cui all' art. 29 del Reg.Consob n.11522/1988 e ha condannato la Banca al risarcimento del danno pari alla differenza fra l' importo complessivo del capitale investito ed il controvalore attuale , depurato del valore delle cedole percepite, il tutto oltre interessi legali .

Appella la [redacted] eccependo innanzitutto che il rapporto fra le parti comportava il solo deposito titoli e non prestazioni di consulenza, assumendo di avere fornito le dovute informazioni e consegnato ai clienti il documento sui rischi generali; rilevando essere fatto notorio che alti rendimenti sono associati ad elevato rischio , sostenendo che le obbligazioni Argentina godevano di un buon rating fino al marzo 2001 allorchè le principali agenzie internazionali li avevano declassati e che neppure le più esperte agenzie del mercato borsistico erano state in grado di percepire i sintomi della futura insolvenza.

Aggiunge l'appellante che, comunque , anche ammesso il difetto informativo, la condanna risarcitoria non aveva accertato il nesso di causalità fra la perdita lamentata e l' inadempimento in relazione al quale nulla gli attori avevano provato , ma che anzi era smentito dalla documentazione prodotta da cui emerge che costoro non erano affatto orientati verso una gestione conservativa , ma avevano acquistato anche altri titoli ad elevato rischio .

Conclude pertanto l' appellante chiedendo la revoca della sentenza di primo grado e la condanna degli attori a restituire quanto loro corrisposto in esecuzione della stessa.

Si sono costituiti gli appellati ribadendo l' inadeguatezza delle operazioni effettuate su consiglio della Banca ed il suo grave inadempimento agli obblighi informativi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente l' appellante assume che tra le parti sarebbe intervenuto un contratto di deposito titoli e non di intermediazione finanziaria, con esclusione quindi di consulenza finanziaria in tema di investimenti .

Richiama l' appellante l' art.5 del contratto di deposito titoli e assume che l'attività di cui al contratto non comporta obblighi di consulenza finanziaria né alcuna garanzia per il cliente di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

La tesi è completamente infondata se solo si considera che la banca sostanzialmente ha agito nei confronti degli attori non solo come depositario, bensì quale intermediario finanziario (acquistando e vendendo titoli per loro conto) e che quelli che sono in discussione in questa sede non sono obblighi di " consulenza finanziaria" e neanche di garanzia, ma di informazione " sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art 21 TUF e Reg. Consob)". Si tratta di obblighi di legge specificamente connessi allo svolgimento dell' intermediazione cfr.

Cass . Sez. 1, n. 17340 del 25/06/2008

In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista

nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.

Rileva la Corte che l' inadempimento agli obblighi informativi nella fattispecie risulta per tabulas : nessuno degli ordini reca nessun avvertimento all' investitore e la clausola relativa all' inadeguatezza dell' operazione non è stata neppure barrata .
E che si trattasse di informazione doverosa in relazione alle caratteristiche dei titoli è indubbio .

Alle obbligazioni Argentina erano riservate le seguenti valutazioni reperibili presso il sito specializzato Bloomberg:

= secondo la società Moody's alle obbligazioni argentine emesse dopo il 1997 era stato assegnato il seguente rating:

- al 02.10.1997 BA3 titolo accettabile con attenzione perc. default 1,57%
- al 20.08.1999 BA3 titolo accettabile con attenzione perc. default 1,57%
- al 06.10.1999 B1 titolo indesiderabile perc. default 2,64%
- al 28.03.2001 B2 titolo indesiderabile perc. default 4,46%
- al 13.07.2001 B3 titolo indesiderabile perc. default 7,52%
- al 26.07.2001 CAA1 titolo indesiderabile perc. default 13,00%
- al 12.10.2001 CAA3 titolo altamente speculativo perc. default 20,00%
- al 20.12.2001 CA titolo altamente speculativo perc. default 26,00%

= secondo la società Standard's & Poor's alle medesime obbligazioni argentine era stato assegnato il seguente rating:

- al 02.04.1997 BB titolo accettabile con attenzione perc. default 0,93%
- al 01.11.2000 BB titolo accettabile con attenzione perc. default 0,93%
- al 14.11.2000 BB- titolo accettabile con attenzione perc. default 1,57%
- al 26.03.2001 B+ titolo indesiderabile perc. default 2,64%
- al 08.05.2001 B titolo indesiderabile perc. default 4,46%
- al 12.07.2001 B- titolo indesiderabile perc. default 7,52%
- al 09.10.2001 CCC+ titolo indesiderabile perc. default 13,00%
- al 30.10.2001 CC titolo altamente speculativo perc. default 26,00%
- al 06.11.2001 SD titolo altamente speculativo perc. default 33,00%
- al 28.03.2002 D perc. default 100,00%

Appare evidente dal prospetto che anche nei momenti di migliore valutazione le agenzie di rating non avevano mancato di raccomandare l' attenzione degli investitori usando espressioni quali "titolo indesiderabile" o "accettabile con attenzione", così evidenziando la crescente vulnerabilità alle avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali dello Stato emittente .

A ciò va aggiunto che dall' audizione alla CAMERA DEI DEPUTATI – COMMISSIONE FINANZE della CONSOB avvenuta il 27 aprile 2004 risulta che le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina erano prive di prospetto informativo autorizzato ai sensi della relativa normativa in quanto, non erano state presentate alla Consob istanze per l'effettuazione in Italia di formali operazioni di sollecitazione all'investimento.

Ha precisato la Consob che solo alcune emissioni argentine risultano essere state quotate in Italia. In relazione alle ammissioni a quotazione deliberate dalla Borsa Italiana S.p.A. di complessivi 15 prestiti obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, la Consob ha approvato la pubblicazione di n. 14 tra prospetti informativi e note integrative, in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del T.u.f.. Nell'ambito di tali prospetti è stato sempre specificato che i predetti prestiti obbligazionari erano "adatti unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali" in

considerazione della tipologia di rating ad essi attribuiti, dei rischi inerenti l'assenza di garanzia e dei possibili problemi di liquidità dell'investimento.

Gli acquisti per cui è causa sono stati effettuati in molteplici riprese tra il maggio 2000 e il giugno 2001 allorchè i segnali di criticità dei titoli erano già presenti e si andavano via via aggravando, senza che la Banca comunicasse alcun che agli ignari investitori [redacted] e [redacted], che non risulta avessero una preparazione professionale nel settore finanziario, né una particolare esperienza..

La Banca sostiene che gli appellati erano propensi ad una gestione "a elevato rischio", come desumibile da investimenti pregressi, ma non fornisce alcuna prova di quali rischi gli investitori avrebbero scientemente affrontato in operazioni precedenti, pur a fronte degli avvertimenti ricevuti.

Se infatti, come per gli acquisti dei titoli Argentina, non sono mai stati avvertiti di nulla, non se ne può desumere la pretesa propensione al rischio.

Va precisato che il modulo di cui al doc. 7 del fascicolo della banca da cui emergerebbe che tali soggetti avrebbero esperienza media in investimenti finanziari e propensione al rischio molto elevata non è sottoscritto da costoro, ma esclusivamente da un dipendente della banca, e dunque è privo di valore probatorio e riferibilità ai [redacted], mentre la circostanza che i clienti non avevano ritenuto di fornire informazioni relative alla situazione finanziaria avrebbe dovuto far sì che la Banca accentuasse le cautele, anzi che sentirsene esonerata.

Ancor più lampante l'inadempimento nei confronti di [redacted] (che nel 2000 aveva diciotto anni ed era al primo investimento), a cui sono state vendute obbligazioni Argentina senza alcun avvertimento ed a fronte della palese inadeguatezza dell'investimento, stante le caratteristiche soggettive dell'acquirente.

In entrambi i casi la Banca avrebbe dovuto non certo rifiutarsi di eseguire l'ordine, se effettivamente la richiesta proveniva dai clienti, ma annotare e fare sottoscrivere sullo stesso che si eseguiva a seguito di avvertimento di inadeguatezza dell'operazione, così come prevede l'art.29/3 Reg.Consob 11.522/1998

Si ricorda che secondo il disposto del TUF art. 24/2. nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Deve escludersi nella fattispecie che l'appellante abbia adempiuto a tale onere probatorio. Infine molto l'appellante ha enfatizzato la ritenuta mancata prova del nesso di causalità fra il proprio inadempimento agli obblighi informativi ed il danno.

Secondo l'appellante non vi sarebbe prova che, se i clienti avessero ricevuto le informazioni, non avrebbero posto in essere l'operazione.

In proposito gli appellati hanno citato la giurisprudenza di molti Giudici di merito secondo cui non è necessario procedere alla verifica del nesso causale allorchè si è in presenza di una operazione non adeguata, atteso che in presenza dell'inadempimento deve ritenersi senz'altro verificata quella situazione di pericolo in danno dell'investitore che il legislatore intendeva scongiurare/prevenire allorchè ha imposto l'obbligo di informazione.

Ritiene la Corte che la sussistenza del nesso causale sia ragionevolmente presumibile nella fattispecie, giacchè è verosimile che soggetti quali gli odierni appellati di modeste capacità economiche e altrettanto modeste conoscenze del mercato e capacità di orientamento nella valutazione dei prodotti finanziari, facessero affidamento sui consigli degli operatori professionali, così che non avrebbero di loro iniziativa scelto o insistito in operazioni che sapevano poter mettere a rischio i loro risparmi.

In conclusione l'appello va rigettato con l'aggravio delle spese

P.Q.M.



Rigetta l' appello e condanna l' appellante al pagamento delle spese processuali che
liquida in €. 8.500,00 oltre maggiorazioni di legge.

Firenze, 10/10/14

L' estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 03. 11. 2014


Dr.ssa Serena Baldi

IL CASO.it